

Alla
Commissione di Garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
usg@mailbox.governo.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Al Ministero della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Presidente della Suprema Corte di Cassazione
prot.cassazione@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte Costituzionale
segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it

Al Presidente del Consiglio di Stato
cds-servpresidenza@ga-cert.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
giustizia-amministrativa@ga-cert.it

Al Presidente della Corte dei Conti
ufficio.gabinetto@corteconti.cert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it

Al Ministero del Lavoro
segreteria ministro@pec.lavoro.gov.it

Al Demanio
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

All'Unioncamere
unioncamere@cert.legalmail.it

Al Direttore dell'Inps
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

All'Agenzia delle Entrate
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

Roma, 3 settembre 2022

Oggetto: Proclamazione astensione collettiva dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili

Le Associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – FIDDOC – UNAGRACO – SIC – UNGDCEC – UNICO proclamano l'astensione collettiva della categoria nel rispetto del codice di autoregolamentazione che disciplina le modalità delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2014.

L'astensione avrà ambito nazionale e sarà svolta in concomitanza con l'iniziativa promossa dall'Associazione Magistrati Tributari, trovando analoghe motivazioni per quanto di interesse comune.

In tal senso, la proclamazione dell'astensione è determinata dalle richieste, più volte reiterate al legislatore, in ordine ai necessari correttivi della Riforma della Giustizia Tributaria, rimaste disattese e che, mediante l'astensione, si intendono ribadire, auspicando la più celere revisione della norma di riforma, già in sede di sua prima applicazione.

Nel dettaglio, le circostanze maggiormente idonee a procurare nocumento all'attività svolta dagli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed a ledere le prerogative professionali degli stessi, in ragione della mancata garanzia di imparzialità dell'organo giudicante e del soggetto deputato a dirimere preliminarmente le controversie, sono individuate:

- nell'allocatione organica delle Corti di Giustizia Tributaria all'interno del MEF, le cui articolazioni sono anche parti necessarie del processo tributario;
- nella permanenza dell'assegnazione della mediazione tributaria all'Ente Impositore, in luogo di un soggetto terzo, con ciò ostando ad una equilibrata conduzione e positiva conclusione del procedimento deflativo.

L'astensione avrà ad oggetto la seguente attività:

Rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie

Per quanto attiene alla suindicata attività, l'astensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 18 settembre 2022 alle ore 24:00 del giorno 23 settembre 2022.

Durante il periodo di astensione saranno, comunque, garantite le prestazioni indispensabili di cui all'art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente (1).

La proclamazione dell'astensione sarà comunicata ai soggetti interessati secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 2 comma 1 del codice di autoregolamentazione vigente (2).

Le scriventi Associazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione, si fanno carico di trasmettere e di diffondere a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili documento atto a consentire agli stessi di rendere apposita comunicazione preventiva alla propria clientela (3).

Le scriventi Associazioni si rendono, altresì, disponibili ad un confronto volto a fornire ulteriori precisazioni o ad apportare eventuali adeguamenti rispetto a quanto esposto con la presente.

Con osservanza.

Presidente ADC *Maria Pia Nucera*

Presidente AIDC *Andrea Ferrari*

Presidente ANC *Marco Cuchel*

Presidente FIDDOC *Fabiana Di Lauro*

Presidente UNAGRACO *Giuseppe Diretto*

Presidente SIC *Stefano Sfrappa*

Presidente UNGDCEC *Matteo De Lise*

Presidente UNICO *Domenico Posca*

(1) **Art. 5 - Prestazioni indispensabili**

1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) Orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate secondo le modalità di cui all'art. 3;
- b) Predisposizione e consegna delle buste paga;
- c) Predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;
- d) Predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;
- e) Assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell'Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi,
- f) Rispetto dei termini perentori prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di attestazione o in presenza di concordati.

(2) **Art 2 – Proclamazione e durata delle astensioni**

Comma 1

La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Inps, al Direttore dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di Commercio, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.



L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell'astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo è messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalità dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle Leggi dello Stato, oltre a tutti gli ordini Locali secondo le forme previste dalla legge.

Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

(3) Art. 3 – Comunicazione preventiva alla clientela

1. Il professionista è tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dello sciopero, dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini previsti dalla lett. a) dell'art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione è predisposta dal professionista entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.